

ALLEGATO N. 6

SCHEMA DI CONTRATTO

N. Cod. Fisc. e Part. IVA

Rep. n.....

OGGETTO: Affidamento servizio di direzione dei lavori, misura, contabilità dei lavori e assistenza al collaudo, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e supporto nell'ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo e altre prestazioni accessorie, relativamente ai lavori di "Ristrutturazione dei padiglioni del polo ospedaliero udinese: Risanamento conservativo per l'adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico del Padiglione n. 7 Petracco – riqualificazione spazi destinati alla SOC Clinica Ostetrica e Ginecologica 1 e 2 lotto e ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate dall'incendio - 4° lotto - adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Padiglione Petracco". (importo opere € 5.399.000,00 IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza per €110.000,00. - Importo a base di gara: € 419.359,29 + IVA 22% + oneri) _ CIG: 65650903A7 - CUP: I23B11000370002 - CUP: I21H0500002008 - CUP: I21H1400005002.

L'anno il giorno del mese di presso la sala riunioni della sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia di Udine, in p.le S.Maria della Misericordia, 15 a Udine,

Premesso che:¹

- con deliberazione del Commissario Straordinario n..... adottata nella seduta dd.per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta una gara per l'affidamento dell'incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto approvando contestualmente lo schema di disciplinare d'incarico contenente le modalità e le condizioni per l'espletamento dello stesso;
- che in esito a detta gara, con deliberazione n..... dd....., l'incarico in argomento è stato provvisoriamente aggiudicato a, alle condizioni tutte del suddetto schema di disciplinare d'incarico e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara;
- che acquisita la documentazione a comprova delle autodichiarazioni rese in sede di gara relative ai requisiti di ordine speciale e di ordine generale, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in capo a
- che ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è stata fornita agli interessati la relativa comunicazione di aggiudicazione;
- che in esito al decorso del termine dilatorio non sono pervenuti ricorsi avverso la procedura esperita;

visto il D.lgs. n. 159/2010 come modificato ed integrato dal successivo D.lgs. n. 218/2011 ed acquisita la relativa documentazione antimafia;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

¹ Descrivere l'iter seguito per l'attribuzione dell'incarico ed indicare i principali provvedimenti adottati. Lo schema riporta a titolo esemplificativo alcune fasi.

tra

l'Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia di Udine – rappresentata da ~~Dott. Mauro Delendi~~, nato a Udine il 22/07/1955 C.F. ~~DLNMRA55L22L483S~~ domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di ~~Commissario Straordinario dell'Azienda ed in quanto tale suo legale rappresentante~~, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta;

e

..... (Codice Fiscale e Partita IVA nato/a a il
..... residente a con studio professionale in iscritto/a
all'ordine/collegio degli della provincia di al
n....., di seguito indicato anche come "soggetto incaricato" (o, al caso, "società" o
"raggruppamento"),

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia di Udine, di seguito indicata più brevemente quale "Azienda", affida a che accetta,² l'incarico per lo svolgimento del **servizio di direzione dei lavori, misura, contabilità dei lavori e assistenza al collaudo, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e supporto nell'ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo e altre prestazioni accessorie** relativamente ai lavori di realizzazione dei lavori relativi all'intervento denominato "Ristrutturazione dei padiglioni del polo ospedaliero udinese: Risanamento conservativo per l'adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico del Padiglione n. 7 Petracco – riqualificazione spazi destinati alla SOC Clinica Ostetrica e Ginecologica 1 e 2 lotto e ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate dall'incendio - 4° lotto - adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Padiglione Petracco". (importo opere € 5.399.000,00 IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza per € 110.000,00.)

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub "....": offerta tecnica prodotta da.....;

allegato sub "....": offerta economica prodotta da.....;

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. (di seguito indicato come <D.Lgs 163/2006>);

il D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., c.d. " *Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di*

² Se trattasi di persona giuridica aggiungere l'inciso: <che tramite il proprio legale rappresentante (accetta)>;

lavoro“(di seguito indicato come << T.U.81/2008>>);

Tutte le altre normative che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con i servizi di cui trattasi.

ART. 4 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE

In esecuzione del presente incarico il, si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- 1) Dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo l'assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa con specifico riferimento agli artt. 130 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e agli artt. da 147 a 214 del D.P.R. n. 207/2010, nonché, per quanto non espressamente previsto dalla normativa da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.
- 2) Dovrà essere garantita l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.).
- 3) Dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche il parere del Responsabile del procedimento e degli organi dell'Azienda, entro il termine concordato nel rispetto delle previsioni contrattuali.
- 4) Dovrà essere garantita la presenza in cantiere, ove attivo, per almeno tre volte alla settimana, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.
- 5) Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.
- 6) Dovrà essere prodotta al Responsabile Unico del Procedimento una relazione mensile sull'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà, ritardi o criticità di qualsiasi tipo emerse durante i lavori.
Tali relazioni dovranno altresì contenere:
 - la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
 - lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
 - la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
- 7) L'Azienda, d'intesa con il Responsabile del procedimento si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del D.L..
- 8) Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, compresi quelli di competenza della Direzione dei lavori relativamente all'eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo.

- 9) Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 10) Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici.
- 11) Dovrà essere assicurata, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ove si rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con un'evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto Responsabile, dovrà essere predisposta la perizia stessa. In tal caso sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata.
- 12) Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni energetiche in genere dell'edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario all'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, A.S.S., Vigili del Fuoco, ecc.);
- 13) A seguito dell'avvenuta approvazione di eventuali varianti dovranno essere aggiornati di conseguenza e comunicati al RUP gli importi delle singole categorie di opere generali e specializzate di cui si compone l'intervento, come definite in relazione all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii., evidenziando la quota parte degli oneri di sicurezza relativa a ciascuna di esse;

ART. 5 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. Il dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la "notifica preliminare" per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
2. Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.
3. Il coordinatore dovrà curare l'aggiornamento del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett b) del D. Lgs. 81/2008, predisponendo la relativa documentazione di corredo su supporto magnetico.
4. Il dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile del procedimento; nel caso in cui il committente, nella persona del Responsabile del Procedimento, non adotti alcun

provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvederà a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (penali) e 13 (clausola risolutiva espressa).

5. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità, nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di legge, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno una volta alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori; il coordinatore, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 5.
6. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, vidimato a cura del Responsabile dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.
7. Il verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori.
8. Il dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 9 del presente articolo.
9. Il dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
10. Il committente e il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 6 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Dovrà essere garantito l'espletamento delle prestazioni accessorie secondo criteri di snellezza e tempestività e assicurando una costante interazione con la committenza.
2. Dovrà essere garantito lo svolgimento dell'analisi e della verifica delle migliori proposte in fase di gara o in corso d'opera dalla ditta aggiudicataria, comprensiva di una relazione di sintesi delle proprie valutazioni tecnico economiche.
3. Per quanto riguarda le eventuali prestazioni affidate in subappalto, dovrà essere garantito supporto al RUP circa i necessari accertamenti contabili che le suddette prestazioni vengano affidate agli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al del 20%, mentre gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, vengano corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

4. Dovrà essere garantita l'assistenza al Collaudo ed assistenza nella fase di avvio degli impianti.
5. Dovranno essere garantite la predisposizione e la consegna della documentazione finale per l'ottenimento di ogni titolo abilitativo all'uso (SCIA, agibilità, pratica di accatastamento, ecc.) presso gli enti preposti (Comune, VVF, ecc.) per l'avvio dell'attività, comprensiva di ogni dichiarazione, asseverazione, certificazione, omologazione, rapporti di prova e ogni altro elaborato necessario all'esito positivo del procedimento, compreso anche l'assistenza durante le visite di collaudo e/o sopralluogo da parte dei relativi funzionari.
6. Dovrà essere garantito l'aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione completo di tavole sinottiche e tutto quant'altro necessario od accessorio per l'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione incendi correlati all'avvio della attività.
7. Dovrà essere garantita la redazione/aggiornamento del progetto relativo alla segnaletica.
8. Ogni elaborato grafico (particolari costruttivi, segnaletica, perizie suppletive, ecc.) dovrà essere predisposto in modello BIM Archicad compatibile (versione 18 o successive) secondo lo standard internazionale IFC 2x3.
9. Dovrà essere garantita la partecipazione e assistenza agli incontri informativi da effettuarsi con il personale addetto alla manutenzione aziendale, per l'illustrazione degli interventi effettuati nel corso dei lavori e del piano di manutenzione dell'opera aggiornato, compreso la predisposizione su supporto digitale di tutta la documentazione finale (dichiarazioni, certificazioni, manualistica, as built, ecc).
10. Dovrà essere garantita l'assistenza tecnica e supporto al RUP per il coordinamento dell'attività correlate all'arredo e all'attrezzaggio dei locali, verificando la compatibilità degli allestimenti e predisposizioni richiesti con quanto realizzato, anche tramite la redazione di lay out, e sovrintendendo agli eventuali adattamenti necessari alla corretta installazione di arredi e attrezzature necessari alla piena funzionalità delle strutture sanitarie.

ART. 7 - COLLABORAZIONI.

L'incaricato potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti - ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'amministrazione committente per tutte le prestazioni fornite - in possesso, per quanto attiene alle funzioni di coordinatore della sicurezza, dei requisiti previsti all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali potranno operare nei limiti e nel rispetto del presente atto.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'amministrazione committente sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'incaricato.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l'incaricato è tenuto a dare preventiva comunicazione all'amministrazione committente per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 9.

ART. 8 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.

Con riferimento al precedente art. 4.11, si precisa che tutti gli elaborati tecnici forniti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Azienda la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.

Il espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 9 - TERMINI

Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione.

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso:

- con la risoluzione delle eventuali riserve avanzate dall'impresa esecutrice, qualora essa avvenga dopo l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, e comunque, ad avvenuta completa attivazione dell'opera, attestata dalla SA.

Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è preordinata all'utilizzo dell'opera, ove non vengano concordati termini più brevi in relazione ad esigenze motivate della Stazione Appaltante, il termine per la loro conclusione è di quattro (quattro) mesi dall'ultimazione dei lavori stessi, per consentire l'attivazione delle funzioni cui sono destinati gli spazi oggetto dei lavori, secondo la programmazione aziendale.

ART. 10 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. n. 143/2013, ammonta ad Euro (anche in lettere), comprensivo anche dei rimborsi spese cui vanno aggiunti Euro per contributi previdenziali ed Euro per I.V.A. in misura di legge, per complessivi Euro importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come risulta dallo schema di parcella, allegato al presente atto sub "A" quale sua parte integrante e sostanziale

In particolare, il corrispettivo:

- a. per la direzione, misura e contabilità dei lavori e l'assistenza al collaudo ammonta ad Euro.....(.....), (contributi previdenziali e I.V.A. esclusi);
- b. per le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ammonta ad Euro(.....), (contributi previdenziali e I.V.A. esclusi);
- c. per prestazioni accessorie ammonta ad Euro(.....), (contributi previdenziali e I.V.A. esclusi).

Per le prestazioni correlate al precedente punto lettera a. e lettera b. la definitiva entità dello spettante verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d'asta.

Il corrispettivo come sopra indicato è stabilito per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 4, 5 e 6 e a quelle ad essi riconducibili, direttamente o indirettamente, compresa, tra l'altro, anche la trattazione delle riserve dell'Impresa, ivi inclusi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario/transazione.

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per esigenze sopravvenute sono compensate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al punto precedente, in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni svolte, previa stipula di apposita appendice contrattuale. In particolare per quanto attiene alla redazione di eventuali perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), il corrispettivo verrà determinato avendo a riferimento il D.M. 143/2013 (Tav. Z-2 - prestazioni QcI.07 e QcI.08).

ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ'

Il pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella con le seguenti modalità:

- a) la liquidazione del compenso sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 dell'importo pattuito ferma restando l'ottemperanza del soggetto incaricato agli obblighi citati nel presente atto;

b) la liquidazione del saldo avverrà, nei modi predetti, a conclusione dell'incarico, come definita al precedente art. 8.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le eventuali ritenute a titolo di rivalsa in esecuzione della riserva di cui al precedente art. 4.11.

Il Codice Identificativo gara (CIG) è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: e dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni pagamento.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.

L'incaricato, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l'appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario IBAN..... sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto ed è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig., nato a il codice fiscale autorizzato a operare su di esso, nel Sig., nato a il codice fiscale autorizzato a operare su di esso.

..... si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti.

Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

L'incaricato si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

E' fatto divieto alle imprese mandanti di fatturare alla mandataria: ciascun soggetto del raggruppamento deve intestare le proprie fatture, ciascuna per gli importi di propria spettanza, direttamente alla Stazione appaltante. Il pagamento dell'importo complessivo è effettuato comunque a favore della sola mandataria sulla quale grava l'obbligo di redistribuzione interna alle imprese facenti parte del raggruppamento.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene definito in ragione di € _____ (euro _____) pari al _____% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza e degli eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).

[eventuale: *La cauzione è ridotta del 50% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.*].

A tale fine l'Appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Filiale di _____ in data _____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità, così come la stessa cauzione dovrà risultare regolarmente costituita nel caso in cui la Committente esercitasse l'opzione per il mantenimento del contratto per l'ulteriore durata prevista.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 163/2006.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente al termine della durata dell'appalto. L'Appaltatore ha altresì prodotto la polizza n. _____ emessa da _____ - Agenzia di _____ - in data ____, conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio a copertura dei rischi di responsabilità civile e per i danni causati a terzi per un massimale di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), con durata sino alla conclusione delle attività dedotte in appalto.

ART. 13 - PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, comprese quelle accessorie, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 13) e 14), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- ❑ Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- ❑ Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.

In particolare, per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 4.5, l'Azienda applicherà penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili che saranno determinate dal pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione richiesti dalla ditta e, in ogni caso, non inferiori ad Euro 50,00 (cinquanta/00) giornaliera.

La mancata presenza in cantiere da parte del D.L. con la frequenza indicata all'art. 4.4. e la mancata reperibilità e presenza in cantiere del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva nei modi di cui all'art. 5.4, comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell'1‰ (unopermille) del relativo onorario.

- ❑ Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattroper cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- ❑ Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieciper cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 20 (venti) giorni;
- inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica a mezzo PEC, da parte del Responsabile dei Lavori o comunque del committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 12 ore - stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine

non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al _____ nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 16 - RECESSO

L'Azienda, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, il _____ ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà dell'Azienda di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento, mediante il pagamento dell'attività eseguita e della maggiorazione per sospensione d'incarico prevista dagli artt. 10 e 18 della Legge n. 143/1949.

Il _____ può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire allo stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il _____ ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ

Per il _____ fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il _____ dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente.³

Il _____ si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il _____ e l'Azienda in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Udine.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 20 - DOMICILIO

Il _____ dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a con recapito in Via _____ n. _____ presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

O IN ALTERNATIVA:

Il _____ dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a _____ con recapito in Via _____ n. _____ mentre elegge domicilio agli effetti del presente atto a Trieste presso _____ con recapito in Via _____ n. _____.

ART. 21 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del _____.

Si intendono, altresì, a carico del _____ gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione

³ O, in alternativa: <di essere in possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste o previste dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari sollevando fin d'ora il committente da ogni onere o responsabilità al riguardo>.

degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 22 - CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro _____ (_____).

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il _____ dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

FIRME